

Ordinanza sulla procedura di versamento della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell'AVS

Modifica del 25 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 19 aprile 1999¹ sulla procedura di versamento della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell'AVS è modificata come segue:

Art. 1 Calcolo della quota del provento a favore dell'AVS

Il 13,33 per cento del gettito complessivo annuo dell'imposta sul valore aggiunto viene utilizzato a scopo vincolato per l'AVS, previa deduzione dei proventi conseguenti all'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto inteso a finanziare i grandi progetti ferroviari². L'83 per cento di questo importo viene accreditato al fondo di compensazione dell'AVS e il 17 per cento alla Cassa federale per il finanziamento del contributo della Confederazione all'AVS.

Art. 3

Abrogato

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

25 aprile 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2660

¹ RS 641.203.2

² RS 641.20